

**ALLEGATO __A__ RELAZIONE**

Con l'approvazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", l'Italia ha dato un primo recepimento a due direttive coeve emanate dall'Unione europea ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento provocato da attività civili e da attività agricole.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 91/676/CEE, comunemente conosciuta come "Direttiva Nitrati", il sopra richiamato decreto legislativo rinviava all'emanazione di un successivo provvedimento la definizione dei criteri generali per la formazione dei Programmi d'azione da parte delle Regioni. Detto provvedimento è stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Sanità e dei Lavori Pubblici, ed approvato il 7 aprile 2006.

Il decreto legislativo n. 152/1999 è stato successivamente abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che peraltro ha riconfermato l'*iter* procedurale da seguire per il recepimento delle disposizioni della Direttiva Nitrati in materia di Zone Vulnerabili e di Programmi d'Azione da applicare all'interno delle zone medesime.

Sulla base del decreto ministeriale 7 aprile 2006, le Regioni hanno progressivamente portato a compimento quanto stabilito dalle norme nazionali ed hanno pertanto elaborato la disciplina della gestione degli effluenti di allevamento ai fini agronomici.

A livello nazionale, tuttavia, alcune disposizioni che dovevano essere disciplinate nell'ambito di detto decreto ministeriale non sono state fornite, ed in particolare "*...le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.*"

Al di là del mero refuso tipografico nel quale è incorso il redattore del testo decreto legislativo n. 152/2006, per cui i contenuti dell'inesistente comma 15 sono invece da ricercare nel comma 14 dello stesso articolo 137, è necessario – in questa sede – sottolineare due importanti aspetti che ne conseguono.

Il primo riguarda l'assenza di un criterio specifico che consenta alle Regioni, in modo coordinato a livello nazionale, di disporre sanzioni amministrative coerenti con la disciplina sull'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sui terreni agricoli.

Il secondo aspetto da rilevare è che in questo modo viene considerato solo l'aspetto penale di talune inosservanze, nelle quali possono invece incorrere – anche in sostanziale buona fede – gli agricoltori che svolgono un'attività di carattere assolutamente "ordinario" per chi pratica l'attività agricola, cioè la distribuzione delle deiezioni animali a beneficio della fertilità dei terreni coltivati.

Pertanto, poiché il quadro giuridico nazionale in materia è stato totalmente rinnovato nel corso dell'ultimo quadriennio, la legislazione regionale del Veneto in materia ambientale deve parimenti essere oggetto del corrispondente aggiornamento in alcuni riferimenti normativi, con la necessaria precisazione dei termini delle specifiche competenze amministrative delle Province, in quanto Enti delegati alla gestione amministrativa della disciplina previgente.

Nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 – "Norme per la tutela dell'ambiente", infatti, vengono disciplinate le funzioni regionali in materia ambientale, anche mediante delega agli Enti locali di talune competenze.

Con l'articolo 5 della legge n. 33/85, sono state delegate alla Provincia alcune competenze ambientali, tra cui: "*...l'esercizio delegato del controllo preventivo*", tramite autorizzazione allo svolgimento di alcune attività o all'esercizio di alcune strutture con potenziali impatti sull'ambiente.

Secondo la disciplina recentemente introdotta in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, l'agricoltore deve presentare alla Provincia una Comunicazione ed il Piano di Utilizzazione Agronomica. Nella Comunicazione viene descritta l'azienda e le modalità di gestione dei suddetti materiali;

nel Piano di Utilizzazione Agronomica si indicano i terreni sui quali verranno effettuati gli spargimenti, le colture praticate sui terreni in uso, nonché i quantitativi di effluente distribuito.

Si concretizza, in questo modo, una procedura assimilabile alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), che permette ad alcune aziende – ad esempio nelle aree montane con pendenza superiore al 15% – un sensibile snellimento dei tempi di attesa rispetto alle norme previgenti, dove si doveva acquisire l'autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici.

I Piani di Concimazione succitati, introdotti dalla DGR n. 3733/92, di modifica dell'allegato D al Piano Regionale di Risanamento delle Acque, costituivano delle vere e proprie domande di autorizzazione allo spargimento dei liquami.

All'articolo 5 della legge regionale n. 33/85 va pertanto eliminato il riferimento all'autorizzazione dei "Piani di concimazione".

La presente proposta prevede perciò una nuova formulazione dell'articolo 5 – "Competenze della Provincia" della LR n. 33/85, che consente di meglio precisare il ruolo dell'Ente Provincia nell'ambito del controllo amministrativo preventivo.

Al punto 2, dell'articolo 5 è sostituita la lettera *f*), mentre il punto 3 del medesimo articolo è integrato di una nuova lettera *e*), in virtù delle nuove competenze relative al controllo amministrativo successivo.

Con l'introduzione di uno specifico articolo *65 quater* – "Sanzioni amministrative in materia di uso agronomico di effluenti di allevamento e di talune acque reflue industriali" si vuole completare il quadro sanzionatorio in materia, stante l'inadeguatezza degli strumenti di controllo e repressione attualmente in vigore.

Di conseguenza, sulla base della struttura dell'articolo *65 quater* proposto all'allegato B, vengono così sanzionati:

1. gli inadempimenti meramente amministrativi. Ad esempio: ritardo nella presentazione delle Comunicazioni o mancato aggiornamento delle stesse; mancata presentazione di documenti integrativi necessari o chiesti dalla Provincia nel corso della verifica documentale, ecc.

La sanzione amministrativa è prevista nel pagamento di una somma da euro 129 a euro 2.580;

2. gli inadempimenti sulle modalità di gestione degli effluenti. Ad esempio: spandimenti in periodi di divieto, in aree di divieto, in quantità superiori al consentito, ecc.;

La sanzione amministrativa è prevista nel pagamento di una somma da euro 258 a euro 2.580;

3. i mancati adeguamenti alle norme sulle dimensioni degli stoccaggi, ovvero la gestione dei contenitori di stoccaggio senza i necessari accorgimenti atti a prevenire danni ambientali.

La sanzione amministrativa è prevista nel pagamento di una somma da euro 516 a euro 10.320.

La casistica sanzionatoria sopra indicata si colloca, in tale modo, su un piano di sostanziale coerenza con quanto previsto dalle altre norme in materia di utilizzazione agronomica di prodotti quali i fanghi da reflui urbani o le acque di vegetazione e le sanse umide dei frantoi oleari.

Si perviene, altresì, ad un coordinamento delle disposizioni sulle sanzioni per le inadempienze in materia delle Regioni del Nord Italia, dove il settore zootecnico e le problematiche di carattere ambientale possono essere ritenuti ampiamente comparabili a quelli del Veneto.

Il medesimo articolo *65 quater* dispone, altresì, procedure specifiche per la constatazione dell'inadempienza e irrogazione della sanzione. Una specifica procedura è infatti qui prevista in considerazione della peculiarità della normativa in materia, che ha imposto alle aziende agricole adeguamenti strutturali particolarmente impegnativi, sia in termini finanziari, che per quanto riguarda il fondo e gli insediamenti aziendali.